Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. Fonte: NORMATTIVA

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Emana

il seguente regolamento:

### Art. 1

#### Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

### Art. 2

### Finalita' ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
- 3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
- 4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento

delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

- 5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
- 6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. *((3))*
- 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
- 8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

-----

# AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

## Valutazione dei progetti

- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
- 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
- 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

### Art. 4

# Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

- 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di guarantacingue giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- 3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

- 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

#### Art. 5

# Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

- 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
- 2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la

cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

### Art. 6

# Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

- 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

## Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non

consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

- 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
- 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

#### Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

## Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite

tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

- 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
- 2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
- 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

# Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche'

all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

- 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:
- a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
- 3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
- 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4))
- 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla

data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

- 6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

\_\_\_\_\_

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

-----

## AGGIORNAMENTO (4)

II D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

## Abrogazioni

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
- d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
- 1) comma 1: il secondo periodo;
- 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

#### Art. 13

### Clausola di neutralita' finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

#### **NAPOLITANO**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

**ALLEGATO I** 

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

==:	==========			
N.	   ATTIVITA'	 	CATEGORIA	
14 •	AIIIVIIA	l		
	1	A	В	C
	Stabilimenti ed  impianti ove si  producono e/o  impiegano gas  infiammabili  e/o comburenti  con quantita'  globali in  ciclo superiori  a 25 Nm3/h.	 	 	 
	Impianti di		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	
	Impianti di   riempimento,   depositi,   rivendite di   gas   infiammabili in   recipienti   mobili:			
	  b) disciolti o  liquefatti per  quantitativi in  massa  complessivi	         	rivendite,  depositi di GPL   oltre 300 kg e  fino a 1.000 kg,  depositi di gas   infiammabili	

		diversi dal GPL  fino a 1.000 kg	
Depositi di gas  infiammabili in  serbatoi fissi:		 	 
a) compressi  per capacita'  geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 0, 75	 	 	 
m3:	 	,   fino a 2 m3 	oltre i 2 m3
	         - Depositi di	   - Depositi di  gas diversi dal  GPL fino a 5 m3   - Depositi di  GPL da 5 m3 fino   a 13 m3	gas diversi dal  GPL oltre i 5 m3   - Depositi di   GPL oltre i 13
Depositi di gas  comburenti  compressi e/o  liquefatti in  serbatoi fissi  e/o recipienti  mobili per  capacita'  geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3:	 	                 fino a 10 m3	                 oltre i 10 m3
impianti con  pressione di  esercizio non  superiore a 0,5		 	
Centrali di   produzione di   idrocarburi   liquidi e   gassosi e di   stoccaggio   sotterraneo di   gas naturale,   piattaforme	 		               

 	  -  -  -  - 
       tutti	 
· .	           oltre 10 addetti   alla mansione   specifica di   saldatura o   taglio.
	   oltre 50 m3

	punto di infiammabilita' superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.	•	  -  -  -   fino a 100 m3	oltre 100 m3
	diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacita' geometrica complessiva superiore a 1	liquidi con   punto di   infiammabilita'   superiore a 65   °C per capacita'   geometrica   complessiva   compresa da 1 m3	di qualsiasi  derivazione per   capacita'   geometrica   complessiva  compresa da 1 m3   a 50 m3, ad   eccezione di	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita' geometrica complessiva superiore a 50
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.	 		
1	a) Impianti di	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilita' superiore a 65 c	       Solo liquidi	          tutti gli altri
       	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	             	 	tutti
1	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici	 	  -  -	<del>_</del>

infiammabili    e/o      combustibili    con oltre 5		     fino a 25   addetti	        oltre 25 addetti
Depositi e/o    rivendite di    alcoli con    concentrazione    superiore al    60% in volume    di capacita'    geometrica    superiore a 1   15 m3	fino a 10 m3	           oltre 10 m3 e   fino a 50 m3	             oltre 50 m3
Stabilimenti di   estrazione con    solventi		 	 
Stabilimenti ed   impianti ove si   producono,    impiegano o    detengono    sostanze    esplodenti    classificate    come tali dal    regolamento di    esecuzione del    testo unico    delle leggi di    pubblica    sicurezza    approvato con    regio decreto 6    maggio 1940, n.    635, e    successive    modificazioni    ed   17  integrazioni.			 
Esercizi di		       	 

	classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.  Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar	Esercizi di   vendita di   artifici   pirotecnici   declassificati   in "libera   vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni."	
   	luogo da sole a   reazioni	 	tutti	
 	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi			

20 inorganici	tutti
Stabilimenti ed	
impianti ove si	1
producono,	
impiegano o	
detengono	
sostanze	
soggette	
all'accensione	
sostanze che a	l I
contatto con	l I
l'acqua	
sviluppano gas	i
21 infiammabili.	tutti
Stabilimenti ed	I
impianti ove si	
produce acqua	
ossigenata con	
concentrazione	
superiore al	
60% di    perossido di	
22 idrogeno	   tutti
Stabilimenti ed	I
impianti ove si	
produce,	
impiega e/o	
detiene fosforo	
e/o	
sesquisolfuro	
23 di fosforo	tutti
Stabilimenti ed	
impianti per la	
macinazione e	i
la raffinazione	İ
dello zolfo;	
depositi di	
zolfo con	
potenzialita'	I
superiore a	
24 10.000 kg	tutti
Fabbriche di	
fiammiferi;	 
fiammiferi con	 
quantitativi in	
massa superiori	
25 a 500 kg	tutti
Stabilimenti ed	1
impianti ove si	
produce,	
impiega o	<u> </u>
detiene	!
magnesio,	
elektron e	
	· ·
altre leghe ad	

26 magnesio	I	I	tutti
Mulini per  cereali ed  altre  macinazioni con  potenzialita'  giornaliera  superiore a  20.000 kg;  depositi di  cereali e di  altre  macinazioni con  quantitativi in  massa superiori 27 a 50.000 kg	 	Depositi di   cereali e di   altre   macinazioni fino   a 100.000 kg	
Impianti per  l'essiccazione  di cereali e di  vegetali in  genere con  depositi di  prodotto  essiccato con  quantitativi in  massa superiori 28 a 50.000 kg	 		tutti
Stabilimenti  ove si  producono  surrogati del 29 caffe'	         	 	tutti
Zuccherifici e  raffinerie 30 dello zucchero	     	 	tutti
Pastifici e/o  riserie con  produzione  giornaliera  superiore a 31 50.000 kg	           	 	tutti
Stabilimenti ed  impianti ove si  lavora e/o  detiene foglia  di tabacco con  processi di  essiccazione  con oltre 100  addetti o con  quantitativi  globali in  ciclo e/o in  deposito	•		
superiori a   32 50.000 kg			tutti
Stabilimenti ed	 	 	 

impianti per la  produzione  della carta e  dei cartoni e  di allestimento  di prodotti  cartotecnici in  genere con  oltre 25  addetti o con  materiale in  lavorazione e/o  in deposito  superiore a  33 50.000 kg		tutti
Depositi di	                  fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
Stabilimenti,   impianti,   depositi ove si   producono,   impiegano e/o   detengono carte   fotografiche,   calcografiche,   eliografiche e   cianografiche,   pellicole   cinemato-   grafiche,   radiografiche e   fotografiche   con materiale   in lavorazione   e/o in deposito   superiore a		
35 5.000 kg	   20.000 kg	tutti
Depositi di  legnami da  costruzione e  da lavorazione,  di legna da  ardere, di		

paglia, di	
fieno, di	
canne, di	
fascine, di	i
carbone	i i
vegetale e	
minerale, di	
carbonella, di	
sughero e di	
altri prodotti	
affini con	
quantitativi in	
massa superiori	
a 50.000 kg con	
esclusione dei	
depositi	
all'aperto con	
distanze di	
sicurezza	i i
esterne	i
superiori a 100	fino a 500.000
36 m	kg  oltre 500.000 kg
Stabilimenti e	
laboratori per	
la lavorazione	
del legno con	i i
materiale in	i
lavorazione e/o	i
in deposito	1
superiore a	
37 5.000 kg	
Stabilimenti ed	
impianti ove si	i
producono,	i
lavorano e/o	
detengono fibre	
tessili e	
tessili e    tessuti	
tessili e    tessuti    naturali e	
tessili e    tessuti    naturali e    artificiali,	
tessili e	
tessili e	
tessili e	
<pre> tessili e</pre>	
tessili e	
<pre> tessili e</pre>	
<pre> tessili e</pre>	
tessili e	

preparazione  del crine  vegetale, della  trebbia e  simili,  lavorazione  della paglia,  dello sparto e  simili,  lavorazione del  sughero, con  quantitativi in  massa in  lavorazione o  in deposito  superiori a 40 5.000 kg	 	 	 
. 2	 	  -  oltre 25 e fino   a 100 persone   presenti	     oltre 100  persone presenti
Laboratori per  la  realizzazione  di attrezzerie  e scenografie,  compresi i  relativi  depositi, di  superficie  complessiva  superiore a 200	 	                fino a 2.000 m2	 
Stabilimenti ed   impianti per la   produzione,   lavorazione e   rigenerazione   della gomma e/o   laboratori di   vulcanizzazione   di oggetti di   gomma, con   quantitativi in   massa superiori   a 5.000 kg;   depositi di   prodotti della   gomma,   pneumatici e   simili, con   quantitativi in   massa superiori 43   a 10.000 kg   Stabilimenti,   impianti,		                  depositi fino a   50.000 kg	Stabilimenti ed   Impianti per la   produzione,   lavorazione e   rigenerazione   e/o laboratori;   depositi oltre   50.000 kg

producono,	            depositi fino a   50.000 kg	  -  Stabilimenti ed   impianti;   depositi oltre   50.000 kg
Stabilimenti ed   impianti ove si   producono e	 	 
altri prodotti    45 infiammabili	   fino a 25   addetti	    oltre 25 addetti
Depositi di	           fino a 100.000   kg	  -  -  -  -  - 
Stabilimenti ed   impianti per la   fabbricazione    di cavi e    conduttori    elettrici    isolati, con    quantitativi in   massa in    lavorazione e/o   in deposito    superiori a    10.000 kg;    depositi e/o    rivendite di    cavi elettrici    isolati con    quantitativi in   massa superiori   47 a 10.000 kg.	                   fino a 100.000   kg	 
Centrali    termoelet-    triche,    macchine    elettriche	 	 

fisse con  presenza di  liquidi  isolanti  combustibili in  quantitativi  superiori a 1	         Macchine   elettriche	         Centrali  termoelettriche.
Gruppi per la   produzione di   energia   elettrica   sussidiaria con   motori   endotermici ed   impianti di   cogenerazione   di potenza   complessiva   superiore a 25   49   kW.	               oltre 350 kW e   fino a 700 kW	                 oltre 700 kW
Stabilimenti ed  impianti ove si  producono  lampade  elettriche e  simili, pile ed  accumulatori  elettrici e  simili, con 50 oltre 5 addetti	           fino a 25   addetti	              oltre 25 addetti
Stabilimenti  siderurgici e  per la  produzione di  altri metalli  con oltre 5  addetti;  attivita'  comportanti  lavorazioni a  caldo di  metalli, con  oltre 5  addetti, ad  esclusione dei  laboratori  artigiani di  oreficeria ed  argenteria fino  51 a 25 addetti.		
Stabilimenti,  con oltre 5  addetti, per la  costruzione di  aeromobili,  veicoli a	 	 

<pre> motore,</pre>	
Officine per la   riparazione di:   - veicoli a	
Officine    meccaniche per    lavorazioni a    freddo con    oltre 25   54 addetti.	
Attivita' di	
Stabilimenti ed   impianti ove si   producono	

\_\_\_\_\_\_

Cementifici con  oltre 25 57 addetti	  - 	  - 	     tutti
Pratiche di cui   al decreto   legislativo 17   marzo 1995, n.   230 e s.m.i.   soggette a   provvedimenti   autorizzativi   (art. 27 del   decreto   legislativo 17   marzo 1995, n.   230 ed art. 13   legge 31   dicembre 1962, 58   n. 1860).	 	categoria B di  cui all'art. 29   del d.lgs.	=
Autorimesse   adibite al   ricovero di   mezzi   utilizzati per   il trasporto di   materie fissili   speciali e di   materie   radioattive   (art. 5 della   legge 31   dicembre 1962,   n. 1860,   sostituito   dall'art. 2 del   decreto del   Presidente   della   Repubblica 30   dicembre 1965,   n. 1704; art.   21 del decreto   legislativo 17   marzo 1995, n. 59   230)	 	 	tutti
Impianti di  deposito delle  materie  nucleari ed  attivita'  assoggettate  agli articoli  33 e 52 del  decreto  legislativo 17  marzo 1995, n.  230 e s.m.i,  con esclusione  dei depositi in  corso di  60  spedizione.			tutti

Impianti nei	1	1	
quali siano			
detenuti	<u> </u> 		
combustibili			
nucleari o			
prodotti o			
residui	<u> </u> 		
radioattivi	' 		
[art. 1,	i I	I	
lettera b)		<u>.</u> [	
della legge 31			
dicembre 1962,			
61 n. 1860]		· 	tutti
Impianti			
relativi			
all'impiego			
pacifico			
dell'energia			
nucleare ed			
attivita' che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto	1		
impiego:	1	1	
- impianti  nucleari;	1	1	
- reattori	 	<u> </u> 	
nucleari,	I I	<u> </u>	
eccettuati	1	<u> </u>	
quelli che	 		
facciano parte		<u> </u>	
di un mezzo di		<u>.</u> [	
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la	1	<u> </u>	
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento	1		
dei	1	1	
combustibili	1	1	
nucleari  irradianti;	1 1	1 1	
- attivita' di	 	<u> </u>	
cui agli	1 	1 	
articoli 36 e	' 	1	
51 del decreto	' 		
legislativo 17		· 	
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.		· 	tutti
Stabilimenti	1	]	
per la			

produzione,  depositi di  sapone, di  candele e di  altri oggetti  di cera e di  paraffina, di  acidi grassi,  di glicerina  grezza quando  non sia  prodotta per  idrolisi, di  glicerina  raffinata e  distillata ed  altri prodotti  affini, con  oltre 500 kg di  prodotto in  lavorazione e/o	 	  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	  -  -
Centri  informatici di	   	   	   
elaborazione  e/o	   		 
archiviazione		51	
dati con oltre 64 25 addetti	 	fino a 50   addetti	  oltre 50 addetti
	'		,
Locali di			
spettacolo e di   trattenimento   in genere,   impianti e   centri   sportivi,   palestre, sia a   carattere   pubblico che   privato, con   capienza   superiore a 100   persone, ovvero   di superficie   lorda in pianta   al chiuso   superiore a 200   m2 . Sono   escluse le   manifestazioni   temporanee, di   qualsiasi   genere, che si   effettuano in	 		
locali o luoghi  aperti al	[ 1	   fino a 200	   oltre 200
65 pubblico.		persone	persone
Alberghi,  pensioni,	   	 	   

1 - 1 I	el, villaggi  ergo,		1 1	I I
	idenze		1 	1 
•	istico -		I I	I I
•	·		1	1
	erghiere,		1	1
•	dentati,			
	laggi			
tur	istici,			
all	oggi			
lagr	ituristici,		1	1
	elli per la		I	I
	ventu',		I	i I
	ugi alpini,		! !	! !
lbed			I I	I I
•			1	1
	akfast,			<u> </u>
	mitori, case			
_	ferie, con			
olt	re 25			
pos	ti-letto;			1
_	utture			I
tur	istico-		1	I
	ettive			I
	l'aria		   oltre 50 posti	I
	·		letto fino a 100	1 1
ape			•	1
	mpeggi,		posti letto;	I
	laggi-		Strutture	<u> </u>
	istici,		turistico-	I
	.) con		ricettive	I
cap	acita'		nell'aria aperta	I
ric	ettiva		(campeggi,	
sup	eriore a 400	fino a 50 posti		oltre 100 posti
6 per			turistici, ecc.)	
. ~	ole di ogni		1	I .
			I	I
	ine, grado e		 	 
ord			 	 
ord  tip	ine, grado e  o, collegi,		 	 
ord  tip  acc	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con  </pre>		 	 
ord  tip  acc  olt	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100  </pre>		 	 
ord  tip  acc  olt  per	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone  </pre>		       	 
ord  tip  acc  olt  per  pre	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili </pre>			 
ord  tip  acc  olt  per  pre	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre  </pre>		            oltre 150 e fino	•
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone  </pre>	fino a 150	a 300 persone;	•
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid	<pre>ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre  </pre>		•	•
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30	ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  nid  30  7 pre    Str  san	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  nid  30  7 pre    Str  san	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  nid  30  7 pre    Str  san  ero	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30  7 pre    Str  san  ero  pre	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30   7 pre    Str  san  ero  pre  reg	ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   Str   san   ero   pre   reg   ric	ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   san   ero   pre   reg   ric   osp	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  nid  30   7  pre    str  san  ero  pre  ric  osp  res	ine, grado e  o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o  idenziale a	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   san   ero   pre   ric   osp   res   cic	ine, grado e o, collegi, o, collegi, o ademie con ore 100 ore senti; Asilio con oltre ore senti. Ore ore ore daliero e/o ore ore daliero e/o ore ore ore ore ore ore ore ore ore or	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   san   ero   pre   reg   ric   osp   res   cic   con	ine, grado e o, collegi, o, collegi, o ademie con or e 100 or sone or senti; Asilio or con oltre or persone or senti.	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   Str   san   ero   pre   ric   cosp   res   cic   con   e/o	ine, grado e o, collegi, ademie con ademie con are 100 sone senti; Asili o con oltre persone senti.  utture itarie che gano stazioni in ime di overo edaliero e/olidenziale a lo tinuativo diurno,	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30   7 pre  san  ero  pre  ric  osp  res  cic  con  e/o	ine, grado e o, collegi, o, collegi, o ademie con or e 100 or sone or senti; Asilio or con oltre or persone or senti.	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord  tip  acc  olt  per  pre  nid  30   7 pre  san  ero  pre  ric  osp  res  cic  con  e/o  cas	ine, grado e o, collegi, ademie con ademie con ademie con senti; Asili o con oltre persone senti.  utture attrice che gano stazioni in ademie con ademiero e/olidenziale a lo tinuativo diurno,	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per   pre   nid   30   7   pre   Str   san   ero   pre   ric   cosp   res   cic   con   e/o   cas   per	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o  idenziale a   lo   tinuativo   diurno,   e di riposo   anziani con	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o  idenziale a   lo   tinuativo   diurno,   e di riposo   anziani con  re 25 posti	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o  idenziale a   lo   tinuativo   diurno,   e di riposo   anziani con  re 25 posti   to;	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acc   olt   per	ine, grado e   o, collegi,   ademie con   re 100   sone   senti; Asili  o con oltre   persone   senti.   utture   itarie che   gano   stazioni in   ime di   overo   edaliero e/o  idenziale a   lo   tinuativo   diurno,   e di riposo   anziani con  re 25 posti   to; utture	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   act   per   pre   nid   30   57   pre     san   ero   pre   ric   con   e/os   con   e/os   per   let   Str   san	ine, grado e o, collegi, ademie con per 100 sone senti; Asili o con oltre persone senti. Utture itarie che gano stazioni in dime di overo edaliero e/olidenziale a lo tinuativo diurno, e di riposo anziani con re 25 posti to; utture itarie che litarie con li ne 25 posti lito; utture litarie che	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   act   per	ine, grado e o, collegi, ademie con per 100 sone senti; Asili o con oltre persone senti. Utture itarie che gano stazioni in die die overo edaliero e/olidenziale a lo tinuativo diurno, e di riposo anziani con re 25 posti to; utture itarie che gano la siani con persone senti. Utturo diurno, e di riposo anziani con re 25 posti la ci utture itarie che gano la con la con persone senti con la con	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300
ord   tip   acct   olt   pre   nid   30   57   pre     san   ero   con   cas   pet   let   Str   san   ero   pre	ine, grado e o, collegi, ademie con per 100 sone senti; Asili o con oltre persone senti. Utture itarie che gano stazioni in dime di overo edaliero e/olidenziale a lo tinuativo diurno, e di riposo anziani con re 25 posti to; utture itarie che litarie con li ne 25 posti lito; utture litarie che	fino a 150 persone	a 300 persone;	oltre 300

strumentale e  di laboratorio,  di superficie  complessiva	fino a 50 posti  letto Strutture   riabilitative,   di diagnostica  strumentale e di  laboratorio fino	riabilitative,	oltre 100 posti
Locali adibiti   ad esposizione   e/o vendita   all'ingrosso o   al dettaglio,   fiere e   quartieri   fieristici, con   superficie   lorda superiore   a 400 m2   comprensiva dei   servizi e   depositi. Sono   escluse le   manifestazioni   temporanee, di   qualsiasi   genere, che si   effettuano in   locali o luoghi   aperti al 69   pubblico.	 		oltre 1.500 m2
Locali adibiti   a depositi di   superficie   lorda superiore   a 1000 m2 con   quantitativi di   merci e   materiali   combustibili   superiori   complessi-   vamente a 5.000   70   kg	 	              fino a 3.000 m2	
Aziende ed  uffici con  oltre 300  persone 71 presenti		      oltre 500 e fino    a 800 persone	
Edifici  sottoposti a  tutela ai sensi  del d.lgs. 22  gennaio 2004,  n. 42, aperti	           	 	

	<pre> al pubblico,    destinati a</pre>		 	 
	qualsiasi altra   attivita'    contenuta nel		 	  -  -
	presente    Allegato.		 	   tutti
	Edifici e/o    complessi    edilizi a uso    terziario e/o    industriale    caratterizzati    da promiscuita'   strutturale e/o   dei sistemi    delle vie di    esodo e/o    impiantistica    con presenza di   persone    superiore a 300   unita', ovvero    di superficie    complessiva    superiore a    5.000 m2,    indipenden-    temente dal    numero di    attivita'    costituenti e    dalla relativa    diversa    titolarita'.		   fino a 500   unita' ovvero  fino a 6.000 m2	
	Impianti per la			
	produzione di		           oltre 350 kW e	             
/ 4 		X3U KW	fino a 700 kW 	oltre 700 kW
	Autorimesse   pubbliche e   private,   parcheggi   pluriplano e   meccanizzati di   superficie   complessiva   coperta   superiore a 300		 	 

m2; locali  adibiti al  ricovero di  natanti ed  aeromobili di  superficie  superiore a 500  m2; depositi di  mezzi rotabili  (treni, tram  ecc.) di  superficie  coperta  superiore a 75 1.000 m2.	 	oltre 1.000 m2 e  fino a 3.000 m2;   ricovero di   natanti ed  aeromobili oltre  500 m2 e fino a	natanti ed   aeromobili di  superficie oltre   i 1000 m2;
Tipografie,  litografie,  stampa in  offset ed  attivita'  similari con  oltre cinque 76 addetti.	 	         fino a 50   addetti	            oltre 50 addetti
Edifici  destinati ad  uso civile con  altezza  antincendio  superiore a 24	           fino a 32 m	           oltre 32 m e   fino a 54 m	
Aerostazioni,  stazioni  ferroviarie,  stazioni  marittime, con  superficie  coperta  accessibile al  pubblico  superiore a  5.000 m2;  metropolitane  in tutto o in  parte 78 sotterranee.	 	 	 
Interporti con  superficie  superiore a 79 20.000 m2	 	 	       tutti
Gallerie  stradali di  lunghezza  superiore a 500  m e ferroviarie  superiori a 80 2000 m			

(di cui all'articolo 11, comma 3)

## TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

	======================================	======================================	
N.   durata del servizio   e' correlata	di cui al presente   regolamento	NOTE	
10 - Impianti per  1'idrogenazione di  oli e grassi.  11 - Aziende per la  seconda lavorazione  del vetro con  1'impiego di oltre 15			
1  becchi a gas	Nm3/h. 	 	
  2 - Impianti di  compressione o di  decompressione dei  gas combustibili e  comburenti con	Impianti di  compressione o di  decompressione dei  gas infiammabili e/o  comburenti con  potenzialita'  superiore a 50 Nm3/h,  con esclusione dei  sistemi di riduzione  del gas naturale  inseriti nelle reti  di distribuzione con  pressione di  esercizio non  superiore a 0,5 MPa	 	

```
|3 - Depositi e |
  |rivendite di gas
  |combustibili in
  |bombole:
  |a) compressi:
  |- per
  |capacita' complessiva|Impianti di
  |da 0,75 a 2 mc |riempimento, | | | | | | |
|- per capacita' |depositi, rivendite |
 | complessiva | di gas infiammabili | superiore a 2 mc | in recipienti mobili: | b) disciolti o | a) compressi con | liquefatti (in | capacita' geometrica |
  |bombole o bidoni): |complessiva superiore|
  |- per quantitativi | o uguale a 0,75 m3: |
  |complessivi da 75 a |b) disciolti o |
  |500 kg | liquefatti per
  |- per quantitativi | quantitativi in massa|
 |complessivi superiori|complessivi superiori|
3 |a 500 kg |o uguali a 75 kg: |
_____
 |4 - Depositi di gas |
 |combustibili in
  |serbatoi fissi:
  |a) compressi:
 |- per capacita'
|complessiva
                     |a) compressi per
                      |capacita' geometrica |
 | superiore a 2 mc | complessiva | liquofattic
                   o uguale a 0, 75 m3: |
  |liquefatti:
  |- per capacita'
  |complessiva
|da 0,3 a 2 mc
                      |liquefatti per
                     |capacita'
-----
 |5 - Depositi di gas |
 |comburenti in |Depositi di gas
 |serbatoi fissi: |comburenti compressi |
|a) compressi per |e/o liquefatti in |
 |capacita' complessiva|serbatoi fissi e/o |
 |superiore a 3 mc |recipienti mobili per|
|b) liquefatti per |capacita' geometrica |
 |capacita' complessiva|complessiva superiore|
5 | superiore a 2 mc | o uguale a 3 m3: |
 |6 - Reti di trasporto|
 |e distribuzione di |Reti di trasporto e |
 |gas combustibili, |di distribuzione di |
|compresi quelli di |gas infiammabili, |
  |origine petrolifera o|compresi quelli di |
  |chimica, con |origine petrolifera o|
  |esclusione delle reti|chimica, con
  |di distribuzione |esclusione delle reti|
  |relativi impianti con|dei relativi impianti|
```

```
|Centrali di
|produzione di
                        |idrocarburi liquidi e|
                        |gassosi e di |
                        |stoccaggio
                        |sotterraneo di gas
                        |naturale, piattaforme|
                        |fisse e strutture |
                        |fisse assimilabili,
  | 96 - Piattaforme | di perforazione e/o | | fisse e strutture | produzione di | |
  |fisse assimilabili di|idrocarburi di cui al|
  |perforazione e/o | decreto del |
|produzione di | Presidente della |
  |idrocarburi di cui al|Repubblica 24 maggio |
 | decreto del | 1979, n. 886 ed al | | Presidente della | | decreto legislativo |
 |Repubblica 24 maggio |25 novembre 1996, n. |
7 |1979, n. 886 |624
_____
 | 97 - Oleodotti con | Oleodotti con
 |diametro superiore a |diametro superiore a |
8 | 100 mm. | 100 mm
                        |Officine e laboratori|
 |saldatura e taglio |utilizzanti gas
 |dei metalli |infiammabili e/o |
|utilizzanti gas |comburenti, con oltre|
|combustibili e/o |5 addetti alla |
 |comburenti, con oltre|mansione specifica di|
9 | 5 addetti | saldatura o taglio. |
  |12 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si
  |producono e/o
  |impiegano liquidi
  |infiammabili (punto |
  |di infiammabilita' |
  |fino a 65 °C) con
  |quantitativi globali |
  |in ciclo e/o in |
  |deposito superiori a |
  |0,5 mc |Stabilimenti ed |13 - Stabilimenti |impianti ove si
  |ed impianti ove si |producono e/o
  | producono e/o | impiegano, liquidi | impiegano liquidi | infiammabili e/o | combustibili con | combustibili con | punto di | punto di
  |punto di
                       |punto di
  |infiammabilita' da 65|infiammabilita' fino |
  |°C a 125 °C, per | a 125 °C, con
  |quantitativi globali |quantitativi globali |
  |in ciclo o in | in ciclo e/o in |
  |deposito superiori a |deposito superiori a |
10 \mid 0, 5 \text{ mc}
              |1 m3
______
                        |Stabilimenti ed |
                        |impianti per la
                        |preparazione di oli |
                        |lubrificanti, oli |
                        |diatermici e simili, |
```

```
|con punto di
                      |infiammabilita'
  |14 - Stabilimenti ed |superiore a 125 °C,
  |impianti per la |con quantitativi |
 |preparazione di olii |globali in ciclo e/o |
  |lubrificanti olii |in deposito superiori|
11|diatermici e simili |a 5 m3.
  |15 - Depositi di |
 |liquidi infiammabili |
 |e/o combustibili per |
  |uso industriale, |
  |agricolo, artigianale|
  |e privato:
  |- per capacita'
  |geometrica
  |complessiva da 0,5 a |
  |25 \text{ mc.}
  |- per capacita'
  |geometrica
  |complessiva superiore|
  |a 25 mc
  |16 - Depositi
  |e/o rivendite di
  |liquidi infiammabili |
  |e/o combustibili per |
  |uso commerciale: |
  |- per capacita'
  |geometrica
  |complessiva da 0,2 a |
  |10 mc | Depositi e/o
  |- per capacita' | rivendite di liquidi | geometrica | linfiammabili e/o
  |complessiva superiore|combustibili e/o oli
  |a 10 mc | lubrificanti,
  |17 - Depositi
                       |diatermici, di
  |e/o rivendite di oli |qualsiasi
  |lubrificanti, di oli |derivazione, di
  |diatermici e simili |capacita' geometrica |
|per capacita' |complessiva superiore| 12|superiore ad 1 mc | a 1 m3 |
                       |Impianti fissi di |
                       |distribuzione
                       |carburanti per
                       |l'autotrazione, la
                       |nautica e
                      |l'aeronautica;
  |7 - Impianti di | contenitori
  |distribuzione di gas |- distributori
  |combustibili per |rimovibili di
  |autotrazione
                      |carburanti liquidi.
  |18 - Impianti fissi |a) Impianti di
  |di distribuzione di |distribuzione
  |benzina, gasolio e |carburanti liquidi
  |miscele per |b| Impianti fissi di |
  |autotrazione ad uso |distribuzione |
  |pubblico e privato |carburanti gassosi e |
  |con o senza stazione |di tipo misto |
13|di servizio | (liquidi e gassosi)
_____
 |21 - Officine o |Officine o laboratori|
|laboratori per la | per la verniciatura |
|verniciatura con |con vernici |
```

vernici infiammabili  e/o combustibili con 14 oltre 5 addetti		
superiore al 60% in  volume:  - con capacita'  da 0,2 a 10 mc  - con capacita'	  Depositi e/o  rivendite di alcoli  con concentrazione  superiore al 60% in  volume di capacita'  geometrica superiore  a 1 m3	
solventi infiammabili  e raffinazione di  olii e grassi  vegetali ed animali,  con quantitativi  globali di solventi  in ciclo e/o in  deposito superiori a	solventi infiammabili  e raffinazione di oli  e grassi vegetali ed  animali, con  quantitativi globali  di solventi in ciclo  e/o in deposito	
16 0,5 mc	superiori a 0,5 m3 	
producono, impiegano  o detengono sostanze  esplodenti  classificate come  tali dal regolamento  di esecuzione del  testo unico delle  leggi di pubblica  sicurezza approvato  con regio decreto 6  maggio 1940, n. 635,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, nonche'	Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  esplodenti  classificate come  tali dal regolamento  di esecuzione del  testo unico delle  leggi di pubblica  sicurezza approvato  con regio decreto 6  maggio 1940, n. 635,  e successive	
	Esercizi di minuta  vendita e/o depositi  di sostanze  esplodenti  classificate come  tali dal regolamento  di esecuzione del  testo unico delle  leggi di pubblica  sicurezza approvato  con regio decreto 6  maggio 1940, n. 635,  e successive  modificazioni ed  integrazioni.  Esercizi di vendita  di artifici  pirotecnici  declassificati in  "libera vendita" con	

<pre> ministeriali 18  ottobre 1973 e 18  settembre 1975, e  successive  modificazioni ed 18 integrazioni</pre>	quantitativi  complessivi in  vendita e/o deposito  superiori a 500 kg,  comprensivi degli  imballaggi.	 
o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose	o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a	 
producono, impiegano  o detengono nitrati  di ammonio, di  metalli alcalini e  alcalinoterrosi,	impianti ove si  producono, impiegano  o detengono nitrati  di ammonio, di  metalli alcalini e  alcolinoterrosi,  nitrato di piombo e	 
28 - Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  soggette  all'accensione  spontanea e/o  sostanze che a  contatto con l'acqua  sviluppano gas 21 infiammabili	impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  soggette  all'accensione  spontanea e/o  sostanze che a	
produce acqua  ossigenata con  concentrazione	impianti ove si   produce acqua   lossigenata con   concentrazione   superiore al 60% di	 
produce, impiega e/o  detiene fosforo e/o	impianti ove si	 
macinazione e la  raffinazione dello  zolfo  33 - Depositi	  Stabilimenti ed  impianti per la  macinazione e la  raffinazione dello  zolfo;  depositi di zolfo  con potenzialita'	 

```
24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|
                  |Fabbriche di
                  |fiammiferi;
                  |depositi
 |30 - Fabbriche e |di fiammiferi con
 |depositi di |quantitativi in massa|
|fiammiferi |superiori a 500 kg |
25|fiammiferi
_____
 |34 - Stabilimenti ed | Stabilimenti ed |
 |impianti ove si |impianti ove si
 |produce, impiega o |produce, impiega o |
 |detiene magnesio, |detiene magnesio, |
|elektron e altre |elektron e altre |
 |leghe ad alto tenore |leghe ad alto tenore |
26|di magnesio | di magnesio |
_____
                  |Mulini per cereali ed|
                  |altre macinazioni con|
 |giornaliera superiore|macinazioni con |
 |a 200 q.li e relativi|quantitativi in massa|
27|depositi | superiori a 50.000 kg|
                  |Impianti per
 |cereali e di vegetali|in genere con |
 |in genere con |depositi di prodotto |
 |depositi di capacita'|essiccato con
 |superiore a 500 q.li |quantitativi in massa|
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|
______
 |37 - Stabilimenti ove|Stabilimenti ove si
 |si producono |producono surrogati
29|surrogati del caffe' |del caffe'
                                    ______
 |38 - Zuccherifici e |Zuccherifici e
 |raffinerie dello |raffinerie dello
30|zucchero
                  |zucchero
 |39 - Pastifici con |
 |produzione
 |giornaliera superiore|
 |a 500q.li
 |giornaliera superiore|giornaliera superiore|
31|a 100 q.li |a 50.000 kg |
 |41 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |lavora e/o detiene |lavora e/o detiene |
 |foglia di tabacco con|foglia di tabacco con|
 |processi di |processi di |essiccazione con |essiccazione con
 |oltre 100 addetti con|oltre 100 addetti o |
 |quantitativi globali |con quantitativi |
 |in ciclo e/o in |globali in ciclo e/o |
 |deposito superiori a |in deposito superiori|
32|500 q.li
                  |a 50.000 kg
```

```
|Stabilimenti ed |
  |42 - Stabilimenti ed |impianti per la
  | impianti per la | produzione della | produzione della | carta e dei cartoni e |
  |carta e dei cartoni e|di allestimento di |
  |di allestimento di |prodotti cartotecnici|
  |prodotti cartotecnici|in genere con oltre |
  |in genere con oltre |25 addetti o con
  |25 addetti e/o con |materiale in
  |materiale in deposito|lavorazione e/o in |
  |o lavorazione |deposito superiore a |
33|superiore a 500 q.li |50.000 kg
  _____
                         |Depositi di carta,
                         |cartoni e prodotti
  |43 - Depositi di | cartotecnici, archivi| carta, cartoni e | di materiale |
  |prodotti cartotecnici|cartaceo,
  |nonche' depositi per |biblioteche, depositi| | | | |
  |la cernita della | per la cernita della | |carta usata, di | |carta usata, di |
  |stracci, di cascami e|stracci di cascami e |
  |di fibre tessili per |di fibre tessili per |
  |l'industria della |l'industria della |
  |carta con |carta, con | quantitativi |quantitativi in massa|
34|superiori a 50 q.li |superiori a 5.000 kg.|
  |44 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si
  |producono, impiegano |
  |e/o detengono carte |
  |fotografiche,
  |calcografiche,
  |eliografiche e
  | cianografiche, | Stabilimenti, | pellicole | impianti, depositi | cinematografiche, | love si producono, | radiografiche e | impiegano e/o | fotografiche di | detengono carte | sicurezza con | fotografiche,
  |materiale in deposito|calcografiche,
  |superiore a 100 q.li |eliografiche e
  |45 - Stabilimenti ed |cianografiche,
  |impianti ove si |pellicole
  |producono, impiegano |cinematografiche,
  |e detengono pellicole|radiografiche e
  |cinematografiche e |fotografiche con
  |fotografiche con |materiale in
  |supporto infiammabile|lavorazione e/o in
|per quantitativi |deposito superiore a | 35|superiori a 5 kg | 5.000 kg |
_____
  |46 - Depositi di
  |legnami da
  |costruzione e da
  |lavorazione, di legna|
  |da ardere, di paglia,|
  |di fieno, di canne, |
  |di fascine, di
  |carbone vegetale e |
  |minerale, di
  |carbonella, di |Depositi di legnami |
```

```
|sughero ed altri |da costruzione e da | prodotti affini; |lavorazione, di legna|
  |esclusi i depositi |da ardere, di paglia, |
|all'aperto con |di fieno, di canne, |
  |distanze di sicurezza|di fascine, di
  |esterne non inferiori|carbone vegetale e
  |a 100 m misurate |minerale, di
  |secondo le
                       |carbonella, di
  |disposizioni di cui |sughero e di altri | | | |
  |al punto 2.1 del |prodotti affini con |
  |decreto ministeriale |quantitativi in massa|
  |30 novembre 1983: |superiori a 50.000 kg|
  |da 500 a 1.000 q.li; |con esclusione dei |
 |superiori a 1.000 |depositi all'aperto | |q.li . (Testo |con distanze di |
  |modificato con D.M. |sicurezza esterne
36|30.10.1986) | superiori a 100 m
_____
 |47 - Stabilimenti e |
 |laboratori per la
 |lavorazione del legno|
 |con materiale in |
 |lavorazione e/o in |
 |deposito:
  |da 50 a
 |1.000 q.li . . . . |Stabilimenti e
  |. . . . . . . . . . . . . | laboratori per la
 | lavorazione del legno | superiori a | con materiale in | 1.000 q.li . . . | lavorazione e/o in |
  |\dots | deposito superiore a |
37|. .
                       |5.000 kg
_____
  |48 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si |Stabilimenti ed
  |producono, lavorano e|impianti ove si
 | detengono fibre | producono, lavorano | tessili e tessuti | e/o detengono fibre | naturali e | tessili e tessuti | artificiali, tele | cerate, linoleum ed | artificiali, tele
 |altri prodotti affini|cerate, linoleum e
 |con quantitativi: |altri prodotti
 |da 50 a 1.000 q.li. |affini, con
 |superiori a 1.000 |quantitativi in massa|| |superiori a 5.000 kg |
38|q.li.
 |49 - Industrie |
 |dell'arredamento,
 |dell'abbigliamento e |
 |della lavorazione |
 |della pelle;
 |calzaturifici:
 lda 25
 |a 75 addetti . . . . |Stabilimenti per la
 |....|produzione di arredi,|
 | di abbigliamento, | oltre 75 | della lavorazione |
 |addetti . . . . . . |della pelle e
 |.....|calzaturifici, con |
39|...
                      |oltre 25 addetti. |
_____
 |50 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed |
  |impianti per la |impianti per la
```

```
|preparazione del |preparazione del |
 |crine vegetale, della|crine vegetale, della|
 |trebbia e simili, |trebbia e simili, |
|lavorazione della |lavorazione della |
 |paglia, dello sparto |paglia, dello sparto |
 |e simili, lavorazione|e simili, lavorazione|
 |del sughero, con |del sughero, con |
 |quantitativi in
                  |quantitativi in massa|
 |lavorazione o in | in lavorazione o in | deposito pari o | deposito superiori a |
40|superiori a 50 q.li |5.000 kg |
______
 |51 - Teatri di posa |Teatri e studi per le|
 |per le riprese |riprese
 |cinematografiche e |cinematografiche e |
41|televisive |televisive
                                    _____
                   |Laboratori per la |
                   |realizzazione di
                   |attrezzerie e
                   |scenografie, compresi|
                  |i relativi depositi, |
 |53 - Laboratori di |di superficie |
|attrezzerie e |complessiva superiore|
42|scenografie teatrali |a 200 m2
 |54 - Stabilimenti ed |
 |impianti per la
 |produzione,
 |lavorazione e |Stabilimenti ed
 |rigenerazione della |impianti per la
 |gomma con |produzione, |quantitativi |lavorazione e
 |superiori a 50 q.li |rigenerazione della
 |oggetti di gomma con |pneumatici e simili,
 |piu' di 50 q.li in |con quantitativi in |
 |lavorazione o in |massa superiori a |
|deposito |10.000 kg |
43|deposito
 |57 - Stabilimenti ed |
 |impianti per la |
 |produzione e
 |materie plastiche con|impianti, depositi
 |quantitativi |ove si producono,
 |superiori a 50 q.li |lavorano e/o
_____
 |59 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |producono e lavorano |producono e lavorano |
 |resine sintetiche e |resine sintetiche e |
```

```
|coloranti, organici e|coloranti organici e |
 |intermedi e prodotti |intermedi e prodotti |
 |farmaceutici con | farmaceutici con |
 |l'impiego di solventi|l'impiego di solventi|
 |ed altri prodotti |ed altri prodotti |
45|infiammabili
                   |infiammabili
_____
 |60 - Depositi di | Depositi di | |concimi chimici a | |fitofarmaci e/o di |
 |base di nitrati e |concimi chimici a |
 |potenzialita' globale|quantitativi in massa|
46|superiore a 500 q.li |superiori a 50.000 kg|
_____
                    |Stabilimenti ed
                    |impianti per la
                    |fabbricazione di cavi|
                    |e conduttori
                    |elettrici isolati,
 |61 - Stabilimenti ed |con quantitativi in |
 |impianti per la | massa in lavorazione |
 |fabbricazione di cavi|e/o in deposito
 |elettrici isolati con|quantitativi in massa|
 |quantitativi |superiori a 10.000 |
47|superiori a 100 q.li |kg.
_____
                    |Centrali
                    |termoelettriche,
                    |macchine elettriche |
                    |fisse con presenza di|
                    |liquidi isolanti |
                    |combustibili in
                   |quantitativi
 |63 - Centrali
48|termoelettriche.
                   |superiori a 1 m3
                    |Gruppi per la
 | produzione di energia|
|64 - Gruppi per la | elettrica sussidiaria|
 |produzione di energia|con motori
 |elettrica sussidiaria|endotermici ed
 |con motori |impianti di |endotermici di |cogenerazione di
 |potenza complessiva |potenza complessiva |
49|superiore a 25 kW |superiore a 25 kW. |
 |65 - Stabilimenti ed |
 |elettriche, lampade a|producono lampade
 |tubi luminescenti, |elettriche e simili, |
 |pile ed accumulatori |pile ed accumulatori |
 |elettrici, valvole |elettrici e simili, |
50|elettriche, ecc. |con oltre 5 addetti |
______
                   |Stabilimenti
                   |siderurgici e per la |
 |66 - Stabilimenti | produzione di altri | |siderurgici e | metalli con oltre 5 |
 |stabilimenti per la |addetti; attivita' |
```

```
|produzione di altri |comportanti
 |metalli |lavorazioni a caldo |
 |67 - Stabilimenti e |di metalli, con oltre|
 |impianti per la |5 addetti, ad |
 |zincatura, ramatura e|esclusione dei
 |lavorazioni similari |laboratori artigiani |
 |comportanti la |di oreficeria ed |
 |fusione di metalli o |argenteria fino a 25 |
51|altre sostanze |addetti.
 _____
 |68 - Stabilimenti per|
 |la costruzione di |
 |aeromobili,
 |automobili e
 |motocicli
 |69 - Cantieri
 |navali con
 |oltre cinque addetti |
 |70 - Stabilimenti per|
 |materiale rotabile |la costruzione di |
 |ferroviario e |aeromobili, veicoli a|
 |tramviario con oltre |motore, materiale
 |per la costruzione |carrozzerie e
 |autoveicoli con oltre|navali con oltre 5 |
52|cinque addetti |addetti
_____
                 |Officine per la
                 |riparazione di:
                 |- veicoli a motore,
                 |rimorchi per
 |72 - Officine per la |autoveicoli e
 |capienza superiore a |superiore a 300 m2;
 |officine meccaniche |ferroviario,
 |per lavorazioni a |tramviario e di
                 |aeromobili, di
 |freddo con oltre
 |venticinque addetti |superficie coperta
53|(solo la prima parte)|superiore a 1.000 m2;|
 |72 - Officine per la |
 |riparazione di |
 |autoveicoli con
 |capienza superiore a |
 |9 autoveicoli;
 |officine meccaniche |
 |per lavorazioni a |
 |freddo con oltre |Officine meccaniche
 |venticinque addetti |per lavorazioni a
 |(solo la seconda | freddo con oltre 25
54|parte)
                 |addetti.
______
                                 |Attivita' di nuova
                                 |istituzione viene
                                 |equiparata
```

             	veicoli e simili con  relativi depositi, di  superficie superiore  a 3.000 m2	della gomma,
producono laterizi,  maioliche, porcellane  e simili con oltre	Stabilimenti ed  impianti ove si  producono laterizi,  maioliche, porcellane  e simili con oltre 25  addetti	
 57 74 - Cementifici.	Cementifici con oltre  25 addetti	 
detenzione di  sostanze radioattive  (capo IV del decreto  del Presidente della  Repubblica 13  febbraio 1964, n.		
	1962, n. 1860).   Autorimesse adibite	    
ditte in possesso di  autorizzazione  permanente al  trasporto di materie  fissili speciali e di  materie radioattive  (art. 5 della legge  31 dicembre 1962, n.  1860, sostituito  dall'art. 2 del  decreto del	31 dicembre 1962, n.  1860, sostituito  dall'art. 2 del	 

```
|Repubblica 30 |decreto legislativo | |dicembre 1965, n. |17 marzo 1995, n. |
  Idicembre 1965, n.
                        |230)
5911704)
                         |Impianti di deposito |
                         |delle materie |
                         |nucleari ed attivita'|
                         |assoggettate agli |
                        |articoli 33 e 52 del |
 |escluso il deposito |esclusione dei
  |in corso di | depositi in corso di | spedizione | spedizione.
60|spedizione
______
 |79 - Impianti nei | Impianti nei quali | | | |
 |quali siano detenuti |siano detenuti |
  |combustibili nucleari|combustibili nucleari|
  |o prodotti residui |o prodotti o residui |
  |radioattivi (art. 1, |radioattivi [art. 1, |
|lettera b) della |lettera b) della |legge 31 dicembre | legge 31 dicembre | 1962, n. 1860 |
_____
                        |Impianti relativi |
                         |all'impiego pacifico |
                         |dell'energia nucleare|
                        |ed attivita' che |
  |80 - Impianti | comportano pericoli |
  |relativi all'impiego |di radiazioni
  |pacifico dell'energia|ionizzanti derivanti |
  |nucleare ed attivita'|dal predetto impiego:|
  |radiazioni ionizzanti|eccettuati quelli che|
  |derivanti dal |facciano parte di un |
|predetto impiego: |mezzo di trasporto; |
  |predetto impiego: |mezzo di trasporto; |
|· impianti nucleari; |- impianti per la |
  | reattori nucleari, | preparazione o
  |eccettuati quelli che|fabbricazione delle |
  |facciano parte di un |materie nucleari;
  |mezzo di trasporto; |- impianti per la
 |- impianti per la | separazione degli | preparazione o | isotopi; | fabbricazione | - impianti | | delle | per il trattamento | materie nucleari; | dei combustibili | | impianti per la | nucleari irradianti; | separazione degli | - attivita' | lisotopi: | di cui
  |isotopi;
                        |di cui
                        |agli articoli 36 e 51|
  |per il trattamento |del decreto |
  |dei combustibili |legislativo 17 marzo |
62| nucleari irradianti|1995, n. 230 e s.m.i.|
                         |Stabilimenti per la |
                         |produzione, depositi |
                         |di sapone, di candele|
                       |e di altri oggetti di|
  |81 - Stabilimenti per|cera e di paraffina, |
  |la produzione di |di acidi grassi, di |
  |sapone, di candele e |glicerina grezza |
  |di altri oggetti di |quando non sia
```

```
|cera e di paraffina, |prodotta per
 | di acidi grassi, di | idrolisi, di | | | | | | | |
 |glicerina grezza |glicerina raffinata e|
 | quando non sia | distillata ed altri | | prodotta per | prodotti affini, con | | idrolisi, di | | oltre 500 kg di |
 |glicerina raffinata e|prodotto in
 |distillata ed altri |lavorazione e/o
63|prodotti affini |deposito.
______
 |82 - Centrali |
 |l'elaborazione di |elaborazione e/o |
|dati con oltre |archiviazione dati |
64|venticinque addetti |con oltre 25 addetti |
 -----
                    |Locali di spettacolo |
                    |e di trattenimento in|
                     |genere, impianti e |
                     |centri sportivi,
                     |palestre, sia a
                     |carattere pubblico |
                     |che privato, con
                     |capienza superiore a |
                     |100 persone, ovvero |
                     |di superficie lorda |
                     |in pianta al chiuso |
                     |superiore a 200 m2 . |
                     |Sono escluse le
                     |manifestazioni
 |83 - Locali di | temporanee, di | spettacolo e di | qualsiasi genere, che | trattenimento in | si effettuano in |
 |genere con capienza |locali o luoghi
65|superiore a 100 posti|aperti al pubblico. |
_____
                     |Alberghi, pensioni, |
                     |motel, villaggi
                     |albergo, residenze
                     |turistico -
                     |alberghiere,
                     |studentati, villaggi |
                     |turistici, alloggi
                     |agrituristici,
                     |ostelli per la
                     |gioventu', rifugi
                     |alpini, bed &
                     |breakfast, dormitori,|
                     |case per ferie, con |
                     |oltre 25 posti-letto;|
                     Strutture
                     |turistico-ricettive |
                    |nell'aria aperta |
 |dormitori e simili |ecc.) con capacita' |
 |con oltre 25 |ricettiva superiore a|
                    |400 persone. |
66|posti-letto
_____
                    |Scuole di ogni |
                    |ordine, grado e tipo,|
 |85 - Scuole di ogni |collegi, accademie |
 |ordine, grado e tipo, |con oltre 100 persone|
```

```
|collegi, accademie e |presenti; Asili nido |
 |simili per oltre 100 |con oltre 30 persone |
67|persone presenti |presenti.
                      |Strutture sanitarie |
                      |che erogano
                      |prestazioni in regime|
                      |residenziale a ciclo |
                      |continuativo e/o |
                      |diurno, case di
                      |riposo per anziani |
                      |con oltre 25 posti |
                      |letto; Strutture |
                      |sanitarie che erogano|
                      |prestazioni di |
                      |assistenza
                      |specialistica in
                      |regime ambulatoriale,|
                      |ivi comprese quelle |
                      |riabilitative, di
                      |diagnostica
                     |strumentale e di
 |86 - Ospedali, case |laboratorio, di
 |di cura e simili con |superficie
 |oltre 25 posti- |complessiva superiore|
                     |a 500 m2 |
68|letto.
                      |Locali adibiti ad
                      |esposizione e/o
                      |vendita all'ingrosso |
                      |o al dettaglio, fiere|
                      |e quartieri
                      |fieristici, con
                      |superficie lorda
                      |superiore a 400 m2
                      |comprensiva dei
 |87 - Locali adibiti |servizi e depositi.
 |ad esposizione e/o |Sono escluse le
 |vendita all'ingrosso |manifestazioni
 |o al dettaglio con |temporanee, di
 |superficie lorda |qualsiasi genere, che|
 |superiore a 400 mq |si effettuano in |
 |comprensiva dei |locali o luoghi
69|servizi e depositi |aperti al pubblico. |
                      |Locali adibiti a
                      |depositi di
                      |superficie lorda
                     |superiore a 1000 m2 |
                     |con quantitativi di |
 |88 - Locali adibiti a|merci e materiali
 |depositi di merci e |combustibili
 |materiali vari con |superiori
 |superficie lorda |complessivamente a
70|superiore a 1.000 mg |5.000 kg
 |89 - Aziende ed | |
|uffici nei quali |Aziende ed uffici con|
 |siano occupati oltre |oltre 300 persone |
71|500 addetti | presenti
                     |Edifici sottoposti a |
```

```
|pregevoli per arte o |d.lgs. 22 gennaio |
 |storia e quelli |2004, n. 42, aperti |
 |destinati a contenere|al pubblico,
 |biblioteche, archivi,|destinati a contenere|
 |musei, gallerie, |biblioteche ed |
 |collezioni o comunque|archivi, musei,
 |oggetti di interesse |gallerie, esposizioni|
 |culturale sottoposti |e mostre, nonche' |
 |alla vigilanza dello |qualsiasi altra
 |Stato di cui al regio|attivita' contenuta |
 |decreto 7 novembre |nel presente |
72|1942, n. 1664
                   |Allegato.
  ______
                    |Edifici e/o complessi|
                    |edilizi a uso |
                    |terziario e/o
                    |industriale
                    |caratterizzati da
                    |promiscuita'
                    |strutturale e/o dei |
                    |sistemi delle vie di |
                    |esodo e/o
                    |impiantistica con
                    |presenza di persone |
                    |superiore a 300
                    |complessiva superiore|equiparata
                    |a 5.000 m2, |all'attivita' n. 89
                    |indipendentemente dal|del DM 16/02/82 :
                    |numero di attivita' | "Aziende ed uffici
                    |costituenti e dalla |nei quali siano
                    |relativa diversa |occupati oltre 500 |titolarita'. |addetti"
                   |titolarita'.
______
 |91 - Impianti per la |
 |produzione del calore|Impianti per la
 |alimentati a | produzione di calore | |combustibile solido, |alimentati a |
 |liquido o gassoso con|combustibile solido, |
 |potenzialita' |liquido o gassoso con|
 |superiore a 100.000 |potenzialita' |
                   |superiore a 116 kW
74|Kcal/h
                   |Autorimesse pubbliche|
                   |e private, parcheggi |
                   |pluriplano e |
                    |meccanizzati di
                   |superficie
                    |complessiva coperta |
                   |superiore a 300 m2; |
                   |locali adibiti al
                   |ricovero di natanti |
 |92 - Autorimesse |ed aeromobili di
 |private con piu' di 9|superficie superiore |
 |pubbliche, ricovero |(treni, tram ecc.) di|
 |natanti, ricovero |superficie coperta |
75|aeromobili
                   |superiore a 1.000 m2.|
_____
 | 93 - Tipografie, | Tipografie, |
 |litografie, stampa in|litografie, stampa in|
```

|90 - Edifici | tutela ai sensi del |

offset ed attivita'  similari con oltre 76 cinque addetti	offset ed attivita'  similari con oltre  cinque addetti.	 
94 - Edifici  destinati a civile  abitazione con  altezza in gronda  77 superiore a 24 metri	  Edifici destinati ad  uso civile con  altezza antincendio  superiore a 24 m	 
78	Aerostazioni,   stazioni ferroviarie,   stazioni marittime,   con superficie   coperta accessibile   al pubblico superiore   a 5.000 m2;   metropolitane in   tutto o in parte   sotterranee.	"Locali adibiti ad  esposizione e/o  vendita all'ingrosso
79	          Interporti con  superficie superiore  a 20.000 m2	Attivita' di nuova  istituzione viene  equiparata  all'attivita' n. 55  del DM 16/02/82 :  "Depositi di prodotti  della gomma,  pneumatici e simili  con oltre 100 q.li"
 	Gallerie stradali di   lunghezza superiore a   500 m e ferroviarie   superiori a 2000 m	Attivita' di nuova  istituzione viene  equiparata  all'attivita' n. 87  del DM 16/02/82 :  "Locali adibiti ad  esposizione e/o  vendita all'ingrosso  o al dettaglio con  superficie lorda  superiore a 400 mq  comprensiva dei  servizi e depositi"